

ANALISI DI FATTIBILITÀ EX ANTE E VALUTAZIONE EX POST DELLE LEGGI REGIONALI

Luisa Roggi

1. L'ANALISI EX ANTE

1.1 LE SCHEDE DI FATTIBILITÀ

L'analisi ex ante viene svolta mediante l'analisi di fattibilità delle proposte di legge, ai sensi dell'articolo 45 dello Statuto, degli articoli 4 e 7 della legge regionale 22 ottobre 2008, n. 55 (Disposizioni in materia della qualità della normazione) e degli articoli 150 e 153 del regolamento 24 febbraio 2015, n. 27 (Regolamento interno dell'Assemblea legislativa regionale). L'analisi si realizza attraverso la redazione di una "scheda preliminare per la valutazione delle proposte di legge", che contribuisce a formare la documentazione a corredo delle proposte di legge all'esame delle commissioni consiliari permanenti durante l'istruttoria. La scheda viene redatta per le proposte di legge individuate secondo criteri di inclusione predefiniti¹, assegnate alle commissioni permanenti per il parere referente.

Nel corso del 2020 sono state approvate in totale 82² leggi regionali, in parte relative alla fine della decima legislatura ed in parte relative all'inizio dell'undicesima legislatura. Tra le 81 leggi ordinarie, al netto di quelle votate direttamente in aula, le leggi corrispondenti a proposte rientranti nei criteri di inclusione sono 65³, tutte corredate, nella fase istruttoria, dalla scheda preliminare.

Nella Tabella 1 sono riportati, in forma aggregata, alcuni dati di dettaglio relativi alle schede redatte dall'ufficio sulle proposte che hanno dato origine alle 65 leggi del 2020, distinte rispetto alla legislatura di riferimento.

¹ Tali criteri, adottati dal mese di marzo 2011, prevedono la redazione della scheda per tutte le proposte di legge assegnate alle commissioni permanenti per il parere referente, anche nel caso in cui non vi siano osservazioni dal punto di vista organizzativo o procedurale, con l'esclusione delle leggi di bilancio (previsione, variazioni ed assestamento) e della legge di approvazione del consuntivo. Le schede vengono prodotte solo per la commissione competente ad esprimere il parere referente, salvo i casi di proposte di legge aventi carattere trasversale, come la legge di stabilità e la legge di manutenzione, per le quali le osservazioni contenute nella scheda vengono trasmesse, secondo le rispettive competenze, anche alle commissioni che esprimono parere secondario.

² Tra le 82 leggi del 2020, 81 sono quelle ordinarie ed 1 è la legge di modifica statutaria con la quale è stata istituita una commissione permanente competente in materia di politiche europee e relazioni internazionali.

³ Le 65 leggi ordinarie sono ottenute escludendo le 11 leggi votate direttamente in aula senza istruttoria nella commissione competente per la materia di riferimento (9 leggi nella decima legislatura e 2 leggi nell'undicesima legislatura), oltre che le 5 leggi non rientranti nei criteri per la redazione della scheda (3 leggi nella decima legislatura e 2 leggi nell'undicesima legislatura).

Tabella n. 1 – Leggi approvate nel 2020 e relative schede preliminari per la valutazione delle proposte di legge

Leggi ordinarie approvate rientranti nei criteri di inclusione		Leggi con scheda	Schede con osservazioni	Schede con osservazioni accolte	Schede con osservazioni non accolte
X Legislatura	57	57	22	16	6
		(100%)	(39%)	(73%)	(27%)
XI Legislatura	8	8	2	1	1
		(100%)	(25%)	(50%)	(50%)
Totale	65	65	24	17	7
		(100%)	(37%)	(71%)	(29%)

Come sappiamo, l'anno 2020 è stato caratterizzato dall'improvvisa emergenza sanitaria da Covid-19 che, esclusi i primi due mesi, si è protratta per tutto l'anno, assumendo le caratteristiche di una vera e propria pandemia. Per la necessità di garantire il distanziamento interpersonale si è dovuto adeguare le modalità operative non solo per lo svolgimento delle sedute delle commissioni, ma anche per la realizzazione dei lavori di istruttoria tecnica delle proposte di legge nell'ambito dei gruppi di lavoro appositamente costituiti. Con il ricorso allo smart working è stato necessario partecipare ai lavori e confrontarsi "a distanza", utilizzando le infrastrutture informatiche e l'interazione mediante videoconferenza. Nonostante qualche difficoltà dovuta alla mancanza del contatto diretto, sia con i consiglieri regionali - per gli aspetti di merito - sia con i funzionari coinvolti nei lavori di istruttoria - per gli aspetti tecnico-legislativi - anche nel corso del 2020 è stata comunque adottata la metodologia di lavoro, ormai sistematica, con la quale i rilievi al testo assegnato, contenuti nella scheda di fattibilità, vengono esaminati nel corso dei lavori dei gruppi costituiti ad hoc. In tali gruppi si è così pervenuti ad una proposta di integrazione o di riformulazione del testo assegnato, in accordo alle diverse e specifiche competenze dei funzionari degli uffici tecnici del Consiglio e della Giunta regionale coinvolti (e dell'eventuale rappresentante politico della commissione).

Anche nel 2020 il nostro ufficio ha quindi dato il pieno contributo, per quanto di competenza, alla stesura testuale delle proposte di legge, prima dell'approvazione definitiva da parte del Consiglio regionale: l'illustrazione e l'evidenziazione delle criticità già segnalate nella scheda di fattibilità hanno permesso di proporre suggerimenti per la modifica del testo in esame, così come è stato possibile proporre soluzioni sulle eventuali nuove istanze sopraggiunte

durante i lavori di istruttoria. Questo, naturalmente, si è verificato anche nei casi in cui la commissione competente ha esaminato congiuntamente e dato il proprio parere su proposte di legge di contenuto analogo presentate sia dalla Giunta che nell'ambito del Consiglio regionale, nei quali i lavori istruttori sono confluiti nella riscrittura di un testo unificato delle proposte. Citiamo, a tal proposito, la legge regionale 5 giugno 2020, n. 35 (Disposizioni per la tutela delle prestazioni professionali rese a favore dell'amministrazione regionale e locale e della committenza privata nell'ambito di procedimenti amministrativi. Modifiche alla l.r. 73/2008) sulla quale, con i lavori della Prima Commissione, sono confluite le proposte di legge 344, di iniziativa consiliare, e 377 della Giunta regionale, e la legge regionale 15 luglio 2020, n. 61 (Gestione e tutela della fauna selvatica sul territorio regionale. Modifiche alla l.r. 3/1994) ottenuta, con i lavori istruttori della Seconda Commissione, dalla unificazione delle proposte 314 e 430, rispettivamente del Consiglio e della Giunta regionale.

Tra i casi di notevole impegno dell'ufficio ricordiamo la legge regionale 22 luglio 2020, n. 65 (Norme di sostegno e promozione degli enti del Terzo settore toscano). La legge ha avuto un lungo percorso istruttorio, nell'ambito della Terza Commissione, attraverso vari mesi che hanno interessato, dall'assegnazione della proposta di legge 400 alla commissione, avvenuta a settembre del 2019, tutto il primo semestre del 2020, con impegno continuativo dal mese di febbraio in poi, una volta realizzate le specifiche consultazioni sul testo proposto dalla Giunta regionale. La legge regionale, anche in recepimento del Codice del Terzo settore (d.lgs. 117/2017), promuove gli enti e stabilisce le modalità per il coinvolgimento di tali soggetti nelle funzioni regionali di programmazione e nella realizzazione di specifici progetti, rendendo sistematica la collaborazione tra Regione e altre pubbliche amministrazioni, da una parte, ed enti del Terzo settore, dall'altra. Nei lavori di approfondita analisi del gruppo tecnico costituito sono state esaminate le numerose proposte emendative dei soggetti consultati e, in particolare, per quanto concerne i rilievi segnalati nella scheda di fattibilità, è stata riformulata la tempistica delle norme transitorie e delle abrogazioni previste, necessaria anche per il recepimento delle disposizioni statali di riferimento. L'approvazione della legge regionale 65/2020 è pertanto il risultato di un lavoro condiviso di analisi e di sintesi di un gruppo (attraverso approfondimento, confronto e condivisione) che ha preso avvio, tra l'altro, proprio in coincidenza al sopraggiungere dell'emergenza sanitaria da Covid-19 e per questo nell'iter istruttorio ha dovuto da subito adeguarsi alle nuove modalità di interazione già citate.

Con riferimento alle politiche sociali e socio-sanitarie di competenza della Terza Commissione, su cui l'ufficio ha dato il suo contributo per giungere ad un testo tecnicamente condiviso, citiamo anche la legge regionale 3 gennaio 2020, n. 1 (Nuove disposizioni in materia di accreditamento delle strutture e dei servizi alla persona del sistema sociale integrato. Modifiche alla l.r. 82/2009). La legge ha però attraversato la fase istruttoria completamente nel 2019 e per questo è stata trattata nel precedente Rapporto sulla legislazione.

Per quanto riguarda le materie della Quarta Commissione, nel corso del 2020 l'ufficio è stato impegnato, tra l'altro, nell'iter della proposta di iniziativa della Giunta regionale riguardante l'importante materia della protezione civile, scaturita, dopo alcuni mesi di istruttoria, nell'approvazione della legge regionale 25 giugno 2020, n. 45 (Sistema regionale della protezione civile e disciplina delle relative attività). La legge è stata motivata dalla necessità di adeguare il sistema regionale di protezione civile al mutato quadro di riferimento nazionale (Codice di protezione civile) così come al nuovo assetto determinato dalla legge regionale 22/2015 che ha introdotto il riordino delle funzioni provinciali. Sulla proposta di legge in esame (proposta 421) l'ufficio ha evidenziato nella propria scheda che a causa dei numerosi atti per la disciplina di dettaglio, di cui è prevista l'approvazione a seguito dell'entrata in vigore della legge regionale (in particolare deliberazioni della Giunta regionale, ma anche del Consiglio regionale, oltre a decreti dirigenziali), non era possibile avere un quadro esaustivo sul sistema di protezione civile regionale che si intendeva realizzare, che per tutti i soggetti coinvolti definisse sia gli aspetti organizzativi che quelli procedurali. Alla legge è stato comunque mantenuto l'impianto iniziale e pertanto, fino all'approvazione di tutti gli atti previsti, non sarà definito appieno il quadro di riferimento e non sarà possibile cogliere del tutto proprio gli elementi di novità rispetto al sistema previgente.

1.2 LE CLAUSOLE VALUTATIVE

Le "clausole valutative" sono strumenti per la valutazione ex post, anche periodica, sul raggiungimento delle finalità e degli effetti prodotti dagli atti normativi, con le quali il Consiglio regionale può esercitare la funzione di controllo e di valutazione. Il loro inserimento nelle leggi regionali è disciplinato da varie fonti. In particolare, lo Statuto, all'articolo 45, prevede *"l'inserimento di clausole volte a definire i tempi e le modalità di raccolta delle informazioni necessarie ai fini di valutare gli effetti prodotti dalle leggi"* e la legge regionale 55/2008⁴ all'articolo 5 stabilisce la possibilità di inserire nei testi di legge clausole valutative *"in attuazione delle quali la Giunta regionale è tenuta a comunicare al Consiglio, entro il termine stabilito, una relazione contenente le specifiche informazioni necessarie a valutare le conseguenze scaturite per i destinatari"*.

Poiché le clausole valutative consentono di prefigurare la valutazione dei risultati ottenuti dall'attuazione degli interventi regionali (quindi, ex post) fin dalla fase di progettazione o di istruttoria degli interventi normativi, e per questo vengono inserite nelle proposte legislative nella fase ex ante, ne illustriamo i casi proprio in questa parte della relazione per il Rapporto sulla legislazione.

⁴ Legge regionale 22 ottobre 2008, n. 55 (Disposizioni in materia di qualità della normazione).

Tabella n. 2 – Le clausole valutative nelle leggi regionali

Clausole valutative	Numero
Nuove, approvate nel 2020	2
Totale approvate	78
Totale vigenti	69

Come indicato nella Tabella 2, nel 2020 sono state approvate due leggi che contengono una nuova clausola valutativa:

- la legge regionale 3 marzo 2020, n. 16 (Misure per il sostegno alle imprese start up innovative e disposizioni di semplificazione. Modifiche alla l.r. 71/2017), all'articolo 22;
- la legge regionale 4 marzo 2020, n. 18 (Disposizioni per la promozione della figura dell'amministratore di sostegno di cui alla legge 9 gennaio 2004, n. 6), all'articolo 6.

La proposta di legge 428 di iniziativa consiliare, che ha originato la legge regionale 16/2020 sulle misure di sostegno alle imprese start up innovative, conteneva già una clausola valutativa, data la volontà espressa in tal senso dai proponenti. Nel corso dei lavori istruttori nell'ambito della Seconda Commissione, questa è stata comunque approvata con piccole modifiche, anche in accoglimento del suggerimento inoltrato nell'ambito della scheda redatta dall'ufficio, che ne aveva proposto l'integrazione.

L'inserimento di una clausola valutativa nella legge che promuove la figura dell'amministratore di sostegno (l.r. 18/2020) non è stato proposto nella scheda preliminare redatta sulla proposta di legge 414 di iniziativa della Giunta regionale. Nella fase istruttoria in Terza Commissione è però emersa tale volontà ed è stata fatta la specifica richiesta al nostro ufficio di dare supporto per contemperare le esigenze conoscitive diverse, provenienti dai consiglieri, con una adeguata scrittura tecnica per la valutazione ex post. E' stato quindi approvato uno specifico articolo che consente al Consiglio regionale di valutare l'attuazione e di verificare gli esiti della legge con periodicità sistematica, avvalendosi della specifica relazione che la Giunta deve inviare, con contenuti specifici rispetto alle attività di formazione messe in campo per promuovere la divulgazione dell'istituto dell'amministrazione di sostegno e l'implementazione di sportelli informativi su tale figura.

Nei venti anni di utilizzo di questo strumento per la valutazione degli interventi regionali, a partire dall'anno 2000, con le due clausole valutative approvate nel 2020 il Consiglio regionale ha approvato in totale 78 clausole

valutative su leggi regionali⁵. Le clausole vigenti sono però 69, poiché negli anni alcune leggi che le contenevano sono state abrogate.

2. L'ANALISI EX POST

2.1 LE NOTE INFORMATIVE

Le “Note informative sull’attuazione delle politiche regionali” sono documenti redatti dall’ufficio con i quali sono illustrati, dopo elaborazione ed eventuale integrazione, i dati e le informazioni contenute nelle relazioni prodotte dagli uffici della Giunta regionale⁶, in ottemperanza a quanto è previsto nelle clausole valutative. Le Note descrivono in maniera sintetica le modalità di attuazione della legge regionale di riferimento e i risultati conseguiti nel raggiungimento delle finalità prefissate, oltre che le eventuali criticità rilevate proprio nell’applicazione delle disposizioni.

Nel 2020 sono state predisposte due Note informative, come riportato nella Tabella 3.

Tabella n. 3 – Le note informative sull’attuazione delle politiche regionali redatte nel 2020

Nota informativa	Titolo	Legge valutata
43/2020	Il punto sull’esercizio associato delle funzioni comunali svolte tramite le Unioni di Comuni – uno sguardo agli adempimenti previsti dalla l.r. 68/2011	Legge regionale 27 dicembre 2011, n. 68 (Norme sul sistema delle autonomie locali)
44/2020	Fondo regionale per la non autosufficienza: dieci anni di attuazione della l.r. 66/2008	Legge regionale 18 dicembre 2008, n. 66 (Istituzione del fondo regionale per la non autosufficienza)

La Nota informativa n. 43 prende spunto dalla relazione approvata con decisione della Giunta regionale 23 dicembre 2019, n. 11, presentata al Consiglio regionale ai sensi dell’articolo 108 della legge regionale 27 dicembre 2011, n. 68⁷. Il documento approfondisce l’attuazione dell’esercizio associato delle funzioni fondamentali tramite le unioni di comuni, connesso alle contribuzioni disposte

⁵ Non consideriamo, in tale contesto, le norme di rendicontazione inserite su deliberazioni consiliari, nei primi anni di utilizzo di questo strumento.

⁶ Si tratta delle relazioni correntemente definite “di ritorno”.

⁷ Legge regionale 27 dicembre 2011, n. 68 (Norme sul sistema delle autonomie locali).

dalla Regione Toscana sulla base dell'articolo 90 della stessa legge. Inoltre, traccia un'ipotesi di lavoro per l'implementazione della governance territoriale nella sua complessa articolazione e per una collaborazione sempre più stretta con gli enti locali, in un'ottica di rete.

La seconda Nota, la 44, è stata elaborata sulla base delle relazioni prodotte dalla Giunta regionale fino al 2020 in attuazione di quanto previsto nella clausola valutativa presente all'articolo 20 della legge regionale 66/2008⁸, che ha istituito il Fondo regionale per la non autosufficienza. Dopo oltre un decennio dall'approvazione della legge è sembrato opportuno, infatti, descrivere i principali aspetti attuativi della legge, avendo la finalità, in particolare, di fare emergere gli elementi che sono stati risolti e le criticità che sono state superate, ma anche le questioni che sono ancora aperte rispetto a quanto già evidenziato nel precedente report (Nota informativa n. 28/2013). Ricordiamo che il Fondo è stato istituito con la finalità di introdurre un sistema di welfare rivolto agli anziani e ai non autosufficienti, con il quale dare risposte assistenziali personalizzate che favoriscano i percorsi di tipo domiciliare, allo scopo di consentire ad una quantità crescente di anziani di essere curata ed assistita a casa - quando ciò è appropriato - evitando in tal modo il disagio del ricovero permanente in residenza sanitaria assistenziale.

L'analisi sui dati presenti nelle relazioni della Giunta regionale, elaborati anche con le informazioni integrative fornite dagli uffici competenti della Giunta, ha evidenziato che sono stati fatti avanzamenti su alcuni aspetti ma anche che persistono alcune criticità. In particolare:

- la spesa per le prestazioni erogate è prevalentemente distribuita nell'area di intervento domiciliare (circa due terzi del totale). Ciò sembrerebbe in linea con quanto auspicato dalla legge, ma per trarre tale conclusione sarebbe necessaria un'attenta analisi sui bisogni degli assistiti e sull'effettiva risposta assistenziale da questi ricevuta, cioè su dati non al momento disponibili;
- il sistema informativo sulla non autosufficienza soddisfa l'obbligo informativo verso il livello centrale, ma sono presenti elementi di incertezza e di disomogeneità dei dati che non consentono un confronto affidabile a livello regionale sulle prestazioni erogate e sulle persone assistite;
- l'attesa per la risposta assistenziale supera i tempi previsti dalla legge. In particolare per quanto riguarda gli inserimenti permanenti in strutture residenziali, fino al 2019 non si è registrato neppure un apprezzabile miglioramento tendenziale nella riduzione dell'attesa. Sono quindi necessarie soluzioni organizzative capaci di dare una risposta tempestiva, oltre che appropriata.

Fino al 2020 sono complessivamente 44 le Note informative sull'attuazione delle politiche regionali redatte dall'ufficio. Per vari motivi il numero non coincide con quello delle relazioni che la Giunta regionale ha

⁸ Legge regionale 18 dicembre 2008, n. 66 (Istituzione del fondo regionale per la non autosufficienza).

trasmesso al Consiglio, secondo quanto è stabilito dalle clausole valutative. Da un lato, infatti, non per tutte le clausole valutative la Giunta regionale adempie all'impegno nei confronti del Consiglio e, dall'altro, anche se di norma viene elaborata una Nota informativa per ciascuna relazione di ritorno, l'ufficio non redige un documento specifico nei casi in cui la relazione non apporti informazioni aggiuntive a quanto ha precedentemente pubblicato e quando le tematiche di valutazione contenute nella clausola valutativa possono considerarsi ormai soddisfatte. Di contro, è necessario evidenziare che su alcune leggi regionali sono stati predisposti più documenti di attuazione, relativi alle successive rendicontazioni inviate al Consiglio in conformità alla tempistica prestabilita, e che talvolta l'ufficio decide di elaborare una Nota anche se nella specifica legge non è presente una clausola valutativa.

2.2 LE RICERCHE VALUTATIVE

Le attività di controllo e di valutazione in Consiglio regionale sono esercitate, oltre che mediante clausole valutative, anche attraverso la realizzazione di "ricerche valutative". Queste sono analisi di approfondimento sull'attuazione delle leggi e sulla valutazione delle politiche, svolte con modalità che ne assicurino la terzietà e la qualità scientifica, che si realizzano successivamente all'approvazione di politiche regionali, allo scopo di valutare *se e come* le politiche sono state attuate e di stimare i loro effetti.

L'attività di valutazione delle politiche è disciplinata in particolare dall'articolo 19 dello Statuto che, nel definire i poteri delle commissioni permanenti, a queste attribuisce "*funzioni di monitoraggio, valutazione e controllo, anche di tipo economico-finanziario, sugli effetti prodotti dalle politiche regionali*", dall'articolo 5 della legge regionale 55/2008, che disciplina gli strumenti di verifica successiva degli effetti degli atti normativi, nonché dall'articolo 154 del regolamento interno del Consiglio 27/2015 che stabilisce le procedure per l'individuazione annuale da parte dell'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale di una o più leggi o politiche su cui realizzare la verifica d'impatto, in base al programma di attività predisposto dalle commissioni permanenti.

Sul piano metodologico, ogni ricerca finalizzata alla valutazione di interventi e di politiche pubbliche richiede la stesura preventiva di un documento tecnico progettuale – "disegno di ricerca" - nel quale vengono individuati, definiti e progettati tutti gli elementi che la caratterizzano, compresi i tempi entro i quali il soggetto esterno che realizza la ricerca è tenuto a consegnare il report finale. Nel complesso quadro delle competenze e dei soggetti coinvolti nella realizzazione di un tale obiettivo (consiglieri e Ufficio di presidenza del Consiglio – settore consiliare competente in materia di valutazione delle politiche – ente di ricerca che dovrà realizzare la ricerca valutativa) il nostro ufficio assume il ruolo di coordinamento e di intermediazione tecnica tra il bisogno valutativo espresso dal

livello politico e la realizzazione vera e propria della ricerca, sia sul piano metodologico che sul piano operativo, svolta da un qualificato ente di ricerca. E' quindi per questo che al nostro ufficio spetta, in particolare, di redigere il disegno delle ricerche valutative che, di prassi, sono poi affidate alla realizzazione da parte dell'Istituto regionale per la programmazione economica della Toscana (IRPET).

Fino ad oggi per il Consiglio regionale sono state realizzate, in modo discontinuo, 6 ricerche valutative, tutte ad opera dell'IRPET. Come già accaduto nell'anno precedente, lo studio valutativo sul gioco d'azzardo patologico definito con il progetto elaborato dall'ufficio nel 2019 e previsto per il 2020, non è stato realizzato per sopravvenute diverse priorità del Consiglio regionale.

3. LA DECIMA LEGISLATURA: GLI ASPETTI ANCORA APERTI

A conclusione della decima legislatura riteniamo utile una riflessione che riguarda in modo specifico le attività di analisi ex post.

Tra i due filoni di attività svolte dall'ufficio per l'assistenza ai consiglieri ed alle commissioni, quelle riconducibili alla fase ex ante sono ormai da ritenere consolidate, dato il ruolo riconosciuto all'ufficio riguardo il contributo reso nell'iter istruttorio delle proposte di legge e, in particolare, nella predisposizione di norme - clausole valutative - con le quali viene progettata la valutazione ex post degli interventi regionali. Non altrettanto, invece, può dirsi a proposito delle attività collocabili temporalmente nella fase ex post⁹.

Sappiamo bene che il processo legislativo nella sua completezza è un processo di tipo circolare. Inizia con la progettazione degli interventi, prosegue con la loro approvazione e la successiva attuazione, e si conclude con la valutazione della fase attuativa e degli effetti prodotti dalla loro implementazione, con la quale si ottengono gli elementi informativi necessari per stabilire se si sono raggiunte le finalità prefissate ed, eventualmente, se sono opportuni alcuni correttivi alle norme. Viene così dato l'input per una nuova fase progettuale e, conseguentemente, per un nuovo processo circolare. E' pertanto chiaro che le attività con le quali l'ufficio dà supporto alle commissioni fanno parte di un continuum nel quale le une sono strettamente correlate alle altre, e consentono di soddisfare l'esigenza di supporto tecnico-metodologico per l'adempimento delle funzioni consiliari. Funzioni che, come già ricordato nei paragrafi precedenti, comprendono quelle di valutazione e di controllo degli atti normativi e delle politiche regionali, individuabili negli strumenti istituzionali, normativi e regolamentari che forniscono la necessaria legittimazione al supporto specialistico offerto dall'ufficio competente sulle attività di valutazione e di controllo delle politiche.

⁹ Ricordiamo che la distinzione tra la fase ex ante e la fase ex post è riferita all'attuazione degli interventi e delle politiche regionali, riconducibile, sul piano normativo, al periodo precedente e a quello successivo all'approvazione delle leggi con le quali vengono introdotti gli interventi.

Ancora oggi, invece, sebbene siano trascorsi circa venti anni da quando sono stati introdotti in modo sperimentale tali strumenti, non sempre si registra l'auspicata richiesta di supporto tecnico per l'esercizio della funzione valutativa e, conseguentemente, le attività riconducibili alla fase ex post svolte dall'ufficio risultano sottoutilizzate. Nell'undicesima legislatura da poco avviata è quindi da sperare che sempre di più si faccia ricorso a queste attività, in ausilio ad un'esigenza valutativa che, di contro, a livello politico appare sempre più avvertita, senza tuttavia trovare ancora una concreta espressione nei rapporti con l'ufficio.